

Tommaso Edoardo Frosini

*Google e il diritto all'oblio preso sul serio*

1. Lo studioso di diritto della comunicazione non può non guardare con grande attenzione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-131/12) del 13 maggio 2014, nota come *Google Spain*. La decisione giurisprudenziale è di sicura importanza e, piaccia oppure no, segna uno spartiacque nel *digital right to privacy*. Perché impone ai motori di ricerca, a partire da *Google*, l'applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, valorizzando oltremodo il cd. Diritto all'oblio.

Certo, non c'è solo l'oblio nella sentenza; ci sono, piuttosto, numerosi spunti di riflessioni, che sono oggetto di commento nei contributi che appaiono in questo fascicolo. E quindi: *a*) l'applicazione delle norme europee nei confronti dei gestori dei motori di ricerca, che non hanno sede in Europa ma che abbiano una stabile organizzazione in un Paese della UE; *b*) l'attività tipica svolta da un motore di ricerca, che è da qualificarsi come «trattamento dei dati personali», e pertanto il gestore deve rispettare la normativa europea sulla protezione dei dati; *c*) nel rispetto della normativa europea, corre l'obbligo al gestore del motore di ricerca – in presenza di determinate condizioni – di rimuovere dall'elenco dei risultati di una ricerca sul nome di un soggetto quei *link* verso pagine *web* che contengono informazioni relative al soggetto stesso; *d*) il soggetto interessato, sulla base degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE, può chiedere direttamente al motore di ricerca che l'informazione relativa alla sua persona non venga più messa a disposizione degli utenti della rete, ovvero venga cancellata, e così facendo esercita il suo diritto all'oblio; *e*) vengono infine individuati i criteri attraverso i quali svolgere il giudizio di bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Sul punto, conviene citare un passo della sentenza: «*i diritti fondamentali di cui sopra [quelli protetti dagli artt. 7 e 8 della Carta] prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona*».

*Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari,*

*come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi* ». Periodare affannato ma che fa risaltare la complessità della questione. Che si può sintetizzare nel riconoscimento del prevalere dei diritti fondamentali della persona rispetto al diritto all'informazione e ai diritti economici delle imprese.

2. Quindi non c'è solo l'oblio nella sentenza; ma è senz'altro questo diritto che suscita la maggiore attrattività dell'esegesi giuridica. Nuovo diritto, che si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. Si tratta dell'applicazione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica, enunciata a inizi anni Ottanta, nel suo duplice volto: negativa e positiva. La libertà informatica *negativa*, esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato; la libertà informatica *positiva*, invece, esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della *privacy* per essere divenuti elementi di *input* di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elettronica. Ecco che così il diritto di libertà informatica assume una nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello *habeas data* (sul punto, rinvio al mio scritto: *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Dir. Inf.*, 2012, 910 ss.). Certo, va altresì detto che il diritto all'oblio trae la sua forza costituzionale nella dignità umana, valore non negoziabile del costituzionalismo contemporaneo.

Con specifico riguardo alla sentenza della CGUE, c'è da rilevare una sorta di confusione nell'interpretazione del trattamento dei dati personali, perché una cosa è il trattamento illecito un'altra è quello lecito ma soggetto alla richiesta di oblio da parte dell'interessato.

Il punto è esattamente colto da Oreste Pollicino nel suo contributo *infra* pubblicato. Vale citare, a proposito, la giurisprudenza di legittimità italiana, che si è più volte pronunciata in tema di diritto all'oblio (da ultimo, Cass., n. 5525 del 2012 e n. 16111 del 2013). Riconoscendogli una chirurgica precisione nell'applicazione di questo diritto, specie nella parte in cui ha previsto non la cancellazione della notizia ma piuttosto la con-

testualizzazione', e quindi l'aggiornamento, da parte del titolare del sito, della notizia che riguarda direttamente il soggetto. Perché una notizia non aggiornata non è una notizia vera. È questo un aspetto assai significativo e sul quale occorre riflettere: la notizia apparsa sul *web* non dura, al pari delle notizie sulla carta stampata, come la rosa di Ronsard, *l'espace d'un matin*, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; chiunque la può leggere e rileggere, ovunque si trova nel mondo, e può 'utilizzarla' come fonte di informazione. Ma la notizia non è un dato astratto alla *mercé* di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico; i dati personali, vale la pena ricordarlo, costituiscono una parte della espressione della personalità dell'individuo. E allora, deve essere consentito alla persona, a tutela della sua identità, di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e quindi chiedere per ottenere sia il diritto all'*oblio* su ciò che non è più parte della sua identità personale, sia il diritto alla *contestualizzazione* del dato, e quindi della notizia, perché «una verità non aggiornata non è una verità».

Va comunque detto, che nel caso *Google Spain* la notizia non richiedeva un aggiornamento, e unica ragione della sua illegittimità era quella di essere presente in rete troppo a lungo rispetto a quanto sarebbe ragionevole che fosse, tenendo conto del diritto del soggetto coinvolto a non essere ricordato per qualcosa che non sarebbe più di nessuna rilevanza sociale.

3. C'è inoltre una questione che emerge nella vicenda *Google Spain*: ed è quello a conferma dell'attivismo giurisdizionale in tema di Internet e aspetti regolativi dello stesso. Sono i giudici, nazionali ed europei, che stanno mostrando attenzione e sensibilità allo sviluppo del diritto nella società tecnologica, atteggiandosi come in ambiente di *common law*. Prima della sentenza *Google Spain*, si può ricordare la sentenza della Corte EDU del 16 luglio 2013 (*Węgrzynowski e Smolczewski vs. Polonia*), con la quale si è affermato che dalla CEDU non è possibile ricavare il diritto di un soggetto alla rimozione dal sito internet di un giornale di un articolo lesivo della propria reputazione, nemmeno dopo l'accertamento definitivo del carattere illecito dello stesso. E si può altresì citare anche una sorta di *self-restrain*, laddove il giudice di Strasburgo scrive: «*non è compito dell'autorità giudiziaria riscrivere la storia, ordinando di far scomparire dal pubblico dominio tutte le tracce di una pubblicazione che pure è stata ritenuta, da sentenze definitive, costituire una ingiustificata violazione della reputazione di un individuo*». Dopo la sentenza *Google Spain*, si può invece ricordare, come ha fatto Pollicino nel saggio *infra*, la pronuncia della Corte suprema

dello stato canadese di *British Columbia*, che aveva a che fare con un caso di concorrenza sleale nel campo della produzione di prodotti *high tech*, ha testualmente concluso che «*an interim injunction should be granted compelling Google to block the defendants' websites from Google's search results worldwide*». Infine: va qui dato atto a *Google* di avere intrapreso un'azione a rispetto della sentenza della CGUE, consistente, per ora, nel rendere disponibile una modulistica per la domanda di rimozione dei dati, che deve essere comunque sottoposta a valutazione da parte dell'azienda, per «bilanciare i diritti sulla *privacy* della persona con il diritto di tutti di conoscere e distribuire le informazioni». Certo, non può non lasciare quanto meno perplessi questa funzione paracostituzionale attribuita a un'azienda privata, peraltro riconosciutagli dal giudice della Corte europea.

Ma *Google* ha fatto anche altro: ha nominato un comitato consultivo sul diritto all'oblio composto da personalità internazionali, che ha aperto una piattaforma *on line* ([www.google.com/advisorycouncil/](http://www.google.com/advisorycouncil/)) chiedendo pareri su «come dovrebbe essere bilanciato il diritto all'oblio di una persona con il diritto del pubblico di sapere?», e convocando un primo *meeting* a Madrid e un secondo a Roma nel settembre 2014.

Di recente, in un saggio apparso su *Percorsi costituzionali* (n.1, 2014), ho provato ad argomentare su *Internet come ordinamento giuridico*. L'elaborazione di una teoria di internet, ovvero il *cyberspace*, come ordinamento giuridico autonomo, muove dall'assunto che «*cyberspace is a distinct place for purposes of legal analysis by recognizing a legally significant border between cyberspace and the real world*». Ancora, il *cyberspace* diventa «*an important forum for the development of new connections between individuals and mechanism of self-governance*». Un diritto spontaneo, quindi. Un diritto pari a quello della *lex mercatoria*, con la quale si regolavano i rapporti commerciali nel medioevo. Una *lex informatica*, dunque; che può avvalersi di una *co-regulation*, in cui le leggi statali si verrebbero a integrare con una politica di *self-regulation* da parte degli utenti di internet.

Una sorta di applicazione del principio di sussidiarietà, in cui la *co-regulation* dello Stato può venire in sussidio alla *self-regulation* degli utenti, quando questi la evocano ovvero quando la necessitano.

Un'ultima considerazione, infine, di politica del diritto. Nel Ventunesimo secolo l'antiliberalismo si misura su Internet. Infatti, è diventato questo il luogo dove si manifestano le intolleranze, si esercitano le censure e si imbavaglia il dissenso *online*.

Muri virtuali vengono eretti al posto di quelli di pietra: ci sono Paesi che hanno costruito barriere elettroniche per evitare l'accesso a parte della

rete globale, e lo hanno fatto cancellando parole, nomi e frasi chiave dei motori di ricerca, oppure violando la *privacy* dei cittadini. Una nuova cortina d'informazione sta scendendo su una parte del mondo, dove i video e i blog sono ormai i *samizdat* dei giorni nostri. Questo però conferma la vocazione liberale di Internet, e la paura che di questa libertà globale mostrano di avere Paesi intolleranti alla tecnologia, perché la vivono come una minaccia al loro potere assoluto. E allora, il motto della nuova 'rivoluzione' costituzionale è: *Liberté, Egalité, Internet.*

